

del 7 febbraio 2026



Giochi olimpici invernali Milano Cortina – Dotazioni distribuite al personale – Seguito e sollecito accesso agli atti

Si riporta il testo della nota inviata il 5 febbraio 2026 al Dipartimento della P.S.:

Facciamo con la presente seguito alle note del 26 e del 29 gennaio scorso per ribadire l'interesse ad avere chiarimenti circa le determinazioni adottate in conseguenza delle suddette segnalazioni.

Abbiamo infatti informalmente appreso che, prendendo spunto da quanto avevamo lamentato, al personale che presta servizio in uniforme è stato distribuito altro vestiario apparentemente di qualità migliore del misero – sia per quantità che per qualità – corredo originariamente previsto. E riteniamo che anche la fornitura di un buono vestiario al personale che opera in abiti civili sia da collocare in questa appendice organizzativa.

Resta però irrisolta la questione di fondo, perché non sarà certo con due paia di calzoncini e qualche altro capo di biancheria che si può pensare di rimediare all'ennesima dimostrazione di un apparato che evidenzia disarmanti fragilità gestionali.

Dobbiamo invero alimentare le nostre critiche nel rispetto della doverosa cautela, atteso che ancora non siamo riusciti a capire, nonostante lo avessimo puntualmente chiesto, quale fosse lo stanziamento destinato a questo specifico evento per assicurare adeguate condizioni di benessere a quanti sono chiamati ad operare in condizioni di estremo disagio. Vogliamo in altre parole avere risposte non evasive sullo studio compiuto per individuare il corredo da fornire al personale e la relativa previsione di spesa.

Perché delle due l'una. O non ci si è minimamente preoccupati di istruire un procedimento finalizzato a valutare quali fossero i capi più idonei per attenuare gli effetti delle esposizioni alle intemperie ed alle rigidità climatiche tipiche dell'arco alpino. E questa sarebbe una gravissima lacuna che imporrebbe l'avvio di una inchiesta amministrativa per accertare i corrispondenti livelli di responsabilità anche alla luce delle precedenti analoghe situazioni nelle quali, invece fu distribuito materiale idoneo. O, il che sarebbe peggio, un progetto consono alle specifiche esigenze in parola era stato presentato, ma non si è dato ad esso corso perché ritenuto eccessivamente dispendioso.

Orbene, qualora si versasse nel sedime di questa seconda ipotesi saremmo alle prese con una ancor più imperdonabile mancanza di rispetto per la salute, e non di meno per la dignità, del personale. Un irraguardoso atteggiamento in cui, è giusto ricordarlo, non sono scadute altre Amministrazioni. L'aver constatato che l'Arma dei Carabinieri, diversamente da quanto ha fatto il nostro Dipartimento della P.S., è riuscita a mettere addosso alle proprie donne ed ai propri uomini un abbigliamento di primordine, con scarponcini e pantaloni ad elevata protezione termica ed in tessuto impermeabile autorizza ad affermare che non solo si poteva, ma anzi si doveva fare di più, molto di più di quel che si è fatto, alle nostre latitudini burocratiche.

Risulterebbe invero pretestuosa ogni argomentazione che facesse leva su una presunta incapienza dei fondi dedicati a questi impegni di spesa. Dagli inviti pubblicati dalle Prefetture per le gare di assegnazione dei servizi di alloggio del personale aggregato si evince che per ciascun operatore la spesa quotidiana di permanenza nelle località interessate dalle gare olimpiche è stimabile in non meno di 300 euro al giorno. Non ci si venga a dire che non si poteva spendere l'equivalente del fabbisogno giornaliero per vitto e alloggio per mettere qualcosa di decente addosso ai poliziotti.

Tanto premesso, non possiamo che rinnovare la sollecitazione all'accesso agli atti già formulata con le richiamate note del 26 e del 29 gennaio, alle quali rinviando quanto alla documentazione richiesta. Lo rimarchiamo per evitare si faccia strada l'equivoco che il decorso del tempo possa far sfumare il nostro interesse, più che mai attuale e vivido. Nell'attesa di un urgente cortese riscontro, cordiali saluti.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

03/02 – Iniziative bilaterali di cooperazione 2026 – Attività di pattugliamento congiunto con le forze di polizia esterne – Anno 2026

La normativa che regola la tassazione dei buoni pasto, nel 2025, distingue tra formato cartaceo ed elettronico, prevedendo soglie di esenzione differenti. Attualmente, infatti:

- I buoni pasto cartacei sono esenti da tassazione fino a 4 € al giorno;
- I buoni pasto elettronici, invece, sono esenti fino a 8 € al giorno, una soglia più alta dovuta alla maggiore tracciabilità del formato digitale e al minor rischio di utilizzi impropri.

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), all'articolo 1, comma 14, ha aumentato la soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro al giorno, non concorrendo più alla formazione del reddito di lavoro dipendente, mentre quella per i buoni pasto cartacei resta ferma a 4 euro; la normativa di riferimento è l'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR.

Si tratta di un intervento che va nella direzione di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e di dare impulso ai consumi nel settore della ristorazione, oggi fortemente influenzato dall'aumento dei costi e dalle nuove abitudini di spesa. Allo stesso tempo, la misura mira a promuovere in modo ancora più netto il formato digitale, considerato più trasparente, tracciabile ed efficiente sia per le aziende sia per gli operatori.

Nello specifico, l'aumento della soglia esente rappresenterebbe un beneficio concreto per chi utilizza i ticket digitali. Con il passaggio da 8 a 10 euro, infatti, poiché la soglia esente non concorrerebbe alla formazione del reddito imponibile, una parte maggiore del buono diventerebbe totalmente detassata.

Nei procedimenti disciplinari innanzi ai consigli provinciali di disciplina il difensore dev'essere necessariamente un dipendente in servizio attivo

L'ufficio di difensore nei procedimenti disciplinari relativi ai dipendenti della Polizia di Stato non può essere svolto da personale in quiescenza, ancorché ancora membro del sindacato. Il principio è enunciato nella Sentenza n. 08246/2025 del 24 ottobre 2025 con cui il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha respinto il ricorso di un dipendente che aveva chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli, eccependo la violazione del diritto alla difesa in relazione alla circostanza che il provvedimento sanzionatorio era stato irrogato all'esito di un procedimento nel corso del quale l'interessato non è stato sentito e non gli è stato consentito di essere rappresentato dal difensore prescelto, in quanto non più dipendente della Polizia di Stato, ancorché ancora membro del sindacato.

In primo grado il TAR aveva ritenuto, sul punto, pertinente il richiamo all'art. 20 del D.P.R. n. 737/81, il quale, prevedendo che l'incolpato possa farsi assistere da "un difensore appartenente all'Amministrazione", implicitamente consentirebbe solo a coloro che sono ancora alle dipendenze di essa di poter fungere da difensore nel corso di un procedimento disciplinare; l'art. 83 della L. n. 121/81, che invece consente anche a coloro che non sono più dipendenti di partecipare, si riferirebbe solo all'attività sindacale. Il TAR, infine, aveva affermato la non obbligatorietà della presenza del difensore in tali procedimenti.

I Giudici del Consiglio di Stato, nel confermare la decisione di primo grado, hanno ritenuto infondata la censura ritenendo che, per i procedimenti disciplinari a carico del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza che si debbano svolgere innanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina, l'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 737/1981 prevede che l'incolpato deve essere convocato innanzi a tale organo, che lo stesso deve essere avvisato del giorno e dell'ora fissata a tale scopo, e che in tale avviso deve essere anche avvertito della facoltà di *"farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza"*.

L'indicata norma è stata sottoposta a vaglio di costituzionalità nella misura in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima, nonostante l'art. 24 della Costituzione estenda il diritto di difesa alla difesa tecnica, tipicamente garantita da un avvocato del libero Foro. Nel respingere la questione, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182/2008, ha rammentato che, sebbene i procedimenti amministrativi e disciplinari possano sfociare nella destituzione dal servizio, incidendo sulla sfera lavorativa, richiedendo per tale motivo il rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell'interessato al procedimento, tali garanzie si limitano ad alcuni strumenti essenziali di difesa, quali la conoscenza degli atti del procedimento, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti: ciò in applicazione di principi desumibili dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con L. n. 848/1955, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Nell'indicata sentenza la Consulta, dopo aver precisato che nel procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle forze armate *"deve essere salvaguardata una possibilità di contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona [...] quando possono derivare per essa sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale (sentenza n. 356 del 1995)"*, ha ritenuto che *in tali procedimenti il diritto di difesa non ha una applicazione piena, "Dove consegue che non possa considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l'accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta (tutela dell'ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione"*. Pertanto, la mancata previsione, nella norma censurata, della possibilità di

nominare quale difensore un avvocato, “anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia (sentenza n. 356 del 1995)”, non viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all’inquisito di partecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni.

Alla luce di tale considerazione, Secondo il Consiglio di Stato, “non si comprende quale argomento logico potrebbe supportare l’affermazione secondo cui in tali procedimenti l’incolpato possa farsi assistere da un ex dipendente dell’Amministrazione: se, invero, non è consentito il ricorso alla difesa tecnica di un avvocato del libero foro, non si vede per quale ragione l’Amministrazione dovrebbe consentire a un soggetto che non è (più) alle dipendenze di essa, e che quindi non ha (più) nei confronti di essa dei doveri stringenti di lealtà e riservatezza, di intervenire in procedimenti che, per definizione, hanno ad oggetto comportamenti idonei a compromettere l’immagine dell’Amministrazione medesima e che debbono rimanere riservati a tutela di ambedue le parti. La circostanza che il legislatore consenta agli ex dipendenti dell’Amministrazione della Polizia di Stato di continuare a svolgere attività sindacale non intacca tale considerazione, posto che tale attività riguarda, in generale, le condizioni di lavoro dei lavoratori e non implica la conoscenza dei procedimenti disciplinari”.

Equipaggiamento del personale impiegato nel controllo del territorio per la difesa passiva e attiva. Generalizzata carenza delle dotazioni. Indifferibile l’adozione di un piano straordinario di approvvigionamenti

Si riporta il testo della nota inviata il 30 gennaio 2026 al Capo della Polizia:

“Dobbiamo purtroppo insistere nel denunciare la demoralizzante inefficienza delle articolazioni preposte all’approvvigionamento del vestiario e dell’armamento, reduci da non entusiasmanti prove della capacità di stare al passo con le esigenze ed i tempi richiesti da un moderno modello organizzativo. Un’inadeguatezza che si riverbera inevitabilmente sulla qualità dell’attività di servizio – e pensiamo in particolare al controllo del territorio – ma che soprattutto accentua l’esposizione al rischio degli operatori non assicurando il rispetto dei livelli di sicurezza offerti dall’evoluzione tecnologica. E questo vale sotto molteplici crinali di osservazione, perché come noto accrescere i presidi di difesa attiva e passiva per un verso ridurrebbe il numero degli operatori feriti e l’entità delle lesioni riportate, e per l’altro consentirebbe un più agevole contenimento di soggetti non collaborativi con, in ogni caso, un maggior effetto deterrente. Non da ultimo, il precipitato di quanto precede contribuirebbe ad attenuare l’enfasi mediatica alimentata da episodi di cronaca di attività operative i cui esiti, in presenza di più performanti dotazioni, potrebbero essere assai meno impattanti. L’uso del condizionale e la prospettiva di dover attendere a lungo prima di poter andare oltre al piano del mero auspicio sono per l’appunto indicativi dell’incresciosa lentezza con la quale questi fondamentali strumenti vengono acquisiti e distribuiti.

Non è ammissibile che a distanza di anni da quando, superata la fase sperimentale, il taser è entrato a far parte del previsto armamento di reparto, buona parte degli equipaggi operativi non sia nelle condizioni di poterlo utilizzare. O perché la disponibilità nei reparti è ampiamente inferiore alle effettive necessità. O perché, altro sintomo di grave improvvisazione del sistema, agli operatori non è stata somministrata la richiesta formazione per la mancanza delle munizioni per l’addestramento.

Lo sconcertante scenario si rivela poi ulteriormente deprimente se si volge lo sguardo agli altri, non meno importanti, accessori che dovrebbero far parte del corredo di ciascuno di quanti vengono impegnati in attività di servizio con proiezione esterna. Siamo sempre in attesa che vengano assegnati i giubbini tattici balistici, che secondo quanto comunicato nei lavori della specifica Commissione venivano dati come pronti per la consegna entro il primo trimestre dell’anno corrente.

Così come i quantici antitaglio, che nel frattempo sono diventati uno degli articoli maggiormente venduto nei negozi specializzati ai poliziotti disamorati dalla noncuranza dell’Amministrazione.

Al punto da rendere plausibile l’ipotesi che dietro queste disfunzioni si nasconda la perversa filosofia di invertire l’onere della tutela, scaricando sul personale i costi dell’acquisto del materiale protettivo.

Una tendenza che riguarda anche le bodycam, che se verranno replicati i consueti ritmi potranno venire indossate dai primi fortunati assegnatari non prima di qualche anno. Quali che siano le cause di un non più tollerabile inventario di disagi, nell’elenco dei quali, beninteso, occupano un posto di rilievo anche le carenze nel riassortimento delle forniture di vestiario, le fragilità gestionali, o quantomeno l’indisponibilità di risorse umane e patrimoniali coerenti con le risposte da dare, rappresentano un fronte di criticità cui deve essere dedicato ogni utile sforzo per far sì che l’Amministrazione riesca a recuperare il divario di credibilità che sta allontanandola dai bisogni del proprio personale. Siamo come sempre disponibili ad offrire il nostro contributo alla riflessione, e restiamo in attesa di quella che a nostro sommo avviso è una indifferibile sessione di confronto che si occupi in via assorbente di questo spinoso problema, anche se del caso prescindendo dalla presenza di altri interlocutori che non dovessero avere altrettanta sensibilità per le tematiche in argomento.

L’occasione è gradita per inviarLe cordialissimi saluti e sensi di elevata stima”.

Perequazione delle pensioni anno 2026

Un nostro collega in quiescenza chiede se le tabelle di perequazione del 2026 da noi precedentemente postate su queste pagine, siano al netto oppure lorde.

Al riguardo, e anche a beneficio di quanti si fossero posti la stessa domanda precisiamo che la perequazione automatica delle pensioni viene calcolata sul lordo.

Le pensioni per l'anno 2026 sono rivalutate del 1,40% in via provvisoria ma la rivalutazione non è applicata in misura uguale per tutte le pensioni, ma varia a seconda delle fasce di appartenenza in cui ricade l'assegno oggetto di rivalutazione.

Per il 2026 sono stati confermati i criteri attuali previsti dall'articolo 1, co. 478 della legge n. 160/2019.

Con il Trattamento minimo INPS per l'anno 2025 di € 603,40, la rivalutazione è:

a) – 100% del tasso Istat per gli assegni sino a 4 volte il trattamento minimo; = € 603,40 x 4 = € 2.413,60

b) – 90% del tasso Istat per i trattamenti localizzati tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; = € 603,40 x 5 = € 3.017,00

c) – 75% per quelli superiori a 5 volte il trattamento minimo: da € 3.017,01 a salire

Indice di perequazione:

1) 100% = 1,40%

2) 90% = 1,26%

3) 75% = 1,05%

Esempio:

Con una pensione mensile lorda di € 2.881,29

Il calcolo = (fino a € 2.413,60*1,40%) + (2.881,29 – 2.413,61) = (€467,68 *1,26%)

(2.413,60*1,40%) + (467,68*1,26%) = (€ 33,79 + 5,89) = € 39,68 perequazione effettiva

La differenza tra la pensione mensile lorda di Gennaio 2026 = € 2.920,98 e la pensione mensile lorda del mese novembre 2025 = € 2.881,29 è di € 39,69 corrispondente all'esatta applicazione della perequazione.

Giro di vite sui concorsi pubblici: nuove regole “taglia idonei” dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova norma relativa ai concorsi pubblici, che avranno graduatorie limitate in modo da evitare procedure di scorrimento infinite e conseguenti accumuli di candidati idonei.

Nei concorsi pubblici cambia una delle regole più discusse degli ultimi anni: la gestione delle graduatorie. Con la cosiddetta norma “taglia idonei”, il legislatore è intervenuto per limitare il numero di candidati considerati idonei e ridurre lo scorrimento automatico delle graduatorie, una prassi che aveva di fatto ampliato l'accesso alla Pubblica amministrazione anche oltre i posti messi a bando.

Gli idonei non vincitori, stando alle nuove regole, potranno essere al massimo il 20% dei posti messi a bando: questo limite si applica tenendo in considerazione la data di pubblicazione del bando e non la data di approvazione della graduatoria.

La nuova disciplina stabilisce che gli idonei saranno individuati entro una soglia numerica più ristretta e lo scorrimento oltre i posti messi a concorso diventa un'eccezione e non più la regola.

In questo modo si intende evitare che graduatorie molto lunghe restino attive per anni, alimentando aspettative di assunzione spesso disattese.

Essere idonei non equivarrà più, automaticamente, a rientrare in una “lista di attesa” utilizzabile nel tempo da più amministrazioni. In concreto aumenta il peso del posizionamento finale in graduatoria, si riducono le possibilità di assunzione differita nel tempo e diventa meno probabile l'utilizzo della graduatoria da parte di altri enti.

Il concorso torna quindi a essere maggiormente legato ai posti effettivamente disponibili al momento del bando.

Negli ultimi anni, grazie all'esteso ricorso allo scorrimento delle graduatorie rimaste aperte per lunghi periodi, le amministrazioni pubbliche hanno assunto personale senza bandire nuovi concorsi alimentando un sistema parallelo di accesso alla PA non sempre allineato alle competenze richieste.

Oggi, secondo il Governo, la norma “taglia idonei” punta a riallineare il reclutamento pubblico ai principi di programmazione e selezione mirata.

La norma si applica ai nuovi concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore della disciplina. Le graduatorie già approvate continuano invece a essere regolate dalle norme previgenti, salvo disposizioni specifiche dei singoli bandi.

Il meccanismo “taglia idonei” non si applicherà neppure:

ai concorsi per assunzioni con contratti a tempo determinato;

alle selezioni promosse da Regioni, Province, Comuni, Enti locali e società partecipate, se il numero dei posti sarà inferiore a 20 unità;

ai concorsi dei Comuni con una popolazione sotto i 3mila abitanti;

ai concorsi nel settore sanitario e sociosanitario, nella Polizia e Forze armate, nel comparto educativo e scolastico, universitario, della ricerca e personale assimilato.



Riforma IRPEF e applicazione benefici per i pensionati

A causa di problemi burocratici, l'INPS non è riuscita a recepire in tempo le misure migliorative introdotte per gli assegni dalla Legge di Bilancio.

Pertanto, la riforma fiscale non ha ancora prodotto effetti visibili nel cedolino di febbraio.

Ricordiamo che con la riduzione dell'aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33% i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro lordi annui beneficiano di questo abbassamento. Un pensionato con reddito lordo annuo di 35.000 euro ottiene un risparmio fiscale mensile superiore ai 30 euro netti, che si aggiunge all'incremento derivante dalla rivalutazione inflazionistica.

I conguagli fiscali relativi all'anno 2025 vengono applicati nei primi mesi del 2026. L'Inps recupera le differenze tra le trattenute Irpef effettuate mensilmente nel corso del 2025 e l'imposta effettivamente dovuta. Se il debito fiscale risulta inferiore a 100 euro, il prelievo avviene in un'unica soluzione. Per le pensioni sotto i 18.000 euro annui e debiti superiori a 100 euro, scatta la rateizzazione automatica fino a novembre 2026.

Le addizionali regionali e comunali relative al 2025 vengono prelevate come saldo, mentre viene trattenuto l'acconto per il 2026. Queste voci possono modificare sensibilmente l'importo netto accreditato sul conto corrente. La somma delle trattenute fiscali, dei conguagli pregressi e delle nuove aliquote richiede un controllo attento del cedolino per verificare la correttezza dei calcoli. Chi riscontra anomalie può rivolgersi agli uffici Inps territoriali o utilizzare i servizi telematici disponibili sul portale istituzionale.

Dal mese di marzo, salvo imprevisti, secondo quanto emerge dalle attività di aggiornamento dei sistemi gestionali dell'IUPS, i pensionati dovrebbero finalmente vedere applicati i nuovi parametri di calcolo della pensione netta, comprensivi degli arretrati relativi alla mensilità di gennaio non corrisposta.

Il risparmio viene calcolato esclusivamente sulla quota di pensione che eccede i 28.000 euro. Di conseguenza, chi percepisce un assegno annuo di 28.000 euro (pari a circa 2.153 euro lordi mensili) non vedrà alcun incremento, poiché non ha base imponibile che ricade nel secondo scaglione agevolato.

Salendo nella scala dei redditi, l'aumento diventa progressivo. Per una pensione annua di 30.000 euro (circa 2.307 euro lordi al mese), la base tassata al 33% è di 2.000 euro, generando un risparmio annuo di 40 euro, ovvero un incremento mensile quasi impercettibile di 3,08 euro. Superando la soglia dei 3.000 euro lordi mensili, l'effetto inizia a farsi più visibile: un reddito di 40.000 euro annui (3.076 euro mensili) vede una quota di 12.000 euro soggetta al nuovo sgravio, portando nelle tasche del pensionato 240 euro extra all'anno, ripartiti in quote mensili di circa 18,46 euro.

Il beneficio massimo si ottiene al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro annui (pari a un assegno di circa 3.846 euro lordi mensili). In questo caso, l'intera fascia dei 22.000 euro intermedi beneficia del taglio del 2%, producendo un risparmio complessivo di 440 euro annui. L'aumento sul cedolino mensile sarà quindi di 33,85 euro.

The graphic is a rectangular advertisement with a blue border. On the left, the text 'SAGIFIN' is written in large, bold, dark blue capital letters, with 'MEDIAZIONE CREDITIZIA' in smaller, lighter blue capital letters underneath. Below this, the text 'PRESTITI ESCLUSIVI PER TUTTI GLI ISCRITTI' is written in bold, dark blue capital letters. On the right side, there is a dark blue circular shape. Inside the circle, the text 'FINO AL 28 FEBBRAIO 2026' is written in white and yellow capital letters. A white hand icon with a pointing finger is positioned at the bottom right of the circle, pointing towards the date.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 6/2026 del 7 Febbraio 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123